

ALLEGATO 1

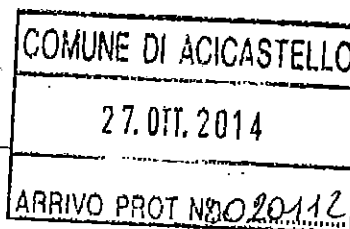
Da "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@corteconticert.it>

A "COMUNE DI ACI CASTELLO" <comune.acicastello@pec.it>, "ACI CASTELLO protocollo"
<protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it>

Data venerdì 24 ottobre 2014 - 13:28

**ACI CASTELLO - RENDICONTO 2012 - Invio DELIBERAZIONE 155/2014/PRSP - ADUNANZA
SEZ-CONTR. DEL 9 LUGLIO 2014.**

CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
IL DIRIGENTE



- Al Presidente del Consiglio comunale di ACI CASTELLO
- Al Sindaco del Comune di ACI CASTELLO
- All'Organo di revisione del comune di- ACI CASTELLO

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in Indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

Allegato(i)

delibera 155.pdf (552 Kb)
nota.pdf (38 Kb)

Allegato delibera C.C.



103

23 OTT 2014

23 OTT 2014

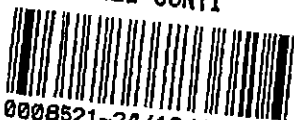
Segreteria
24/10



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0008521-24/10/2014-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale
per il tramite del suo Presidente
ACI CASTELLO (CT)

Al Sig. Sindaco del Comune
di
ACI CASTELLO (CT)

All'Organo di Revisione
del Comune di
ACI CASTELLO (CT)
TEL N 095 - 737 11 11 - 737 11 13

PEC: comune.acicastello@pec.it
protocollo@pec.comune.acicastello.ct.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2012 - ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.
- Trasmissione deliberazione n. 155/2014/PRSP

Si trasmette, copia della deliberazione n. 155/2014/PRSP adottata
dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana,
nell'adunanza del 9 LUGLIO 2014 (ore 10,00).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei
destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

rappresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata
sul messaggio di avvenuta consegna della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Marino Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Corrado Borruso - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell' 8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Acicastello (CT) sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 23 dicembre 2013, e la successiva documentazione istruttoria;



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 107/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

vista la memoria da parte dell'ente pervenuta in data 08.07.2014, prot. Cdc n. 5903;

udito il relatore referendario dott. Giovanni Di Pietro;

uditi, in rappresentanza dell'ente, la dottoressa Gisella Patanè, assessore al bilancio ed il dottore Claudio Galli, ragioniere generale;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, viepiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie - e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nel caso più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di "effetti - attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti - chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, per parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati" (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente "si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)" onde "prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari" (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addvenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui - nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Acicastello, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 (10/09/2013);

2. la presenza di un disavanzo di amministrazione pari a € -1.238.446,68 determinato dall'esistenza di fondi vincolati per le spese correnti relative agli anni 2011 e 2012 (rispettivamente € 177.039,77; € 148.814,22) per le spese in conto capitale relative agli anni 2010, 2011 e 2012 (rispettivamente € 175.000,00; € 12.676,34; € 13.252,55) e per il fondo svalutazione crediti (€ 894.465,30). A tal proposito si rileva che dai dati comunicati al Sirtel dal ragioniere del Comune e da quelli comunicati dal Collegio dei revisori risultava un avanzo di amministrazione pari ad € 182.801,50 di cui € 20.734,73 non vincolato;

3. la presenza di anticipazioni di tesoreria non restituite in misura pari ad € 691.302,00; **CAP 6050**
Somma restituita a 2013

4. il basso grado di riscossione dei tributi per recupero evasione tributaria e per le sanzioni C.d.s. con la presenza di ammontari rilevanti di residui attivi titolo I, III e VI precedenti al 2008. In particolare non risulta giustificato il mantenimento dei residui attivi del titolo VI, riferiti alla TARSU 2005-2007, così come i residui ante 2008 dei titoli I e III che complessivamente superano i 2,8 milioni di euro e che pongono in dubbio la veridicità dell'entità del disavanzo indicato dall'ente;

CAP 3914

31/12/2012

19990 2005 = 668 100
2006 = 425.082,62
2007 = 516.596,95

CAP 31

5. la situazione debitoria dell'ente che evidenzia € 715.086,41 di debiti riconosciuti nell'esercizio, € 5.195.000,00 debiti di parte corrente al 31/12/2012, € 611.755,96 euro di debiti verso AGT, € 691.302,00 da restituire per anticipazioni di cassa ed un volume di residui passivi di parte corrente conservati in bilancio, pari a € 14.313.000,00, che, in rapporto alla spesa corrente, superano l'85% e testimoniano l'incapacità dell'ente di soddisfare gli impegni assunti per mancanza di disponibilità di cassa, peraltro dimostrata, contrariamente a quanto attestato dai revisori, dalla presenza di numerose procedure di esecuzione forzata subite dall'ente per crediti non soddisfatti;
6. la mancata adozione di provvedimenti per assicurare la tempestività dei pagamenti;
7. l'imputazione non corretta di talune voci tra i capitoli relativi ai servizi conto terzi con particolare riferimento a "Progetto Network", "Gas Natural" ecc.;
8. l'anomalo incremento delle voci relative alla contrattazione integrativa in assenza della sussistenza dei casi di esclusione che possano giustificare la mancata imputazione delle relative somme;
9. la discrasia tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo (rispettivamente € 1.938.492,01 e € 984.212,47) fa presupporre l'utilizzo di entrate straordinarie per la copertura di spese correnti ripetitive. In particolare ci si riferisce alle entrate da sanzioni per violazione c.d.s. (€ 1.147.628,43) rispetto alle quali, come già sopra evidenziato, si registra, inoltre, una bassa percentuale di riscossione media nel triennio 2010-2012 pari a 28,9%.

Le criticità di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 7 erano già state rilevate e segnalate in occasione dell'esame del rendiconto 2011 (v. del. 164/2013/PRSP).

 A tal riguardo, in data 8 luglio 2014, il Capo dell'Area 3^a del Comune di Acicastello ha trasmesso la relazione in ordine alle deduzioni riferite alle criticità evidenziate dalla Sezione rilevando quanto di seguito riportato.

In riferimento al primo rilievo si è giustificata la ritardata approvazione del rendiconto in considerazione dei ritardi connessi alla definizione delle diverse fasi preliminari che precedono il completamento del relativo iter procedimentale.

Con riguardo al secondo rilievo si è giustificata la presenza del disavanzo di amministrazione in considerazione della considerevole attività di revisione dei residui attivi che ha determinato la cancellazione di significativi importi.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria viene considerato quale conseguenza delle difficoltà di riscossione dei tributi e della riduzione dei trasferimenti erariali.

In merito al quarto rilievo si è confermata la presenza di un basso grado di riscossione dei tributi legato alle difficoltà economiche dei contribuenti mentre, per quel che attiene il rilevante ammontare dei residui attivi vetusti, si è dedotto che si tratta di contribuenti non insolventi ma destinati ad adempiere tardivamente gli obblighi tributari sugli stessi gravanti.

Con riguardo al quinto rilievo si è riferito che i debiti fuori bilancio relativi all'esercizio 2012 erano da ricollegare a sentenze esecutive (art. 194, comma 1, lettera a) Tuel) mentre gli ulteriori debiti di parte corrente, compresi quelli verso la società AGT, sono stati quasi integralmente azzerati grazie alle risorse rese disponibili dal decreto legge 35/2013 e alle maggiori entrate conseguite per effetto dell'innalzamento delle aliquote.

In riferimento al sesto rilievo si è confermata la mancata adozione di misure idonee a garantire la tempestività dei pagamenti.

In merito al settimo rilievo si sono forniti chiarimenti sulle singole voci imputate tra i servizi conto terzi assicurando in ogni caso la mancata influenza ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Per quel che attiene l'ottavo rilievo sono state rese note specifiche deduzioni relative alle singole voci escluse dal computo all'interno del fondo della contrattazione integrativa.

Infine, con riguardo all'ultimo rilievo, sono stati adottati ulteriori elementi ai fini della valutazione del rapporto tra le entrate e le spese di carattere non ripetitivo.

1. In ordine al primo rilievo si osserva che il legislatore ha posto un termine per l'approvazione del rendiconto che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 227 del Tuel, risulta essere quello del 30 aprile dell'anno successivo rispetto all'esercizio finanziario in considerazione.

Il rispetto di tale termine, oltre che costituire specifico adempimento della volontà del legislatore, si rivela funzionale per consentire una corretta programmazione della gestione finanziaria e contabile dell'ente in considerazione delle risultanze emerse dall'esercizio finanziario appena concluso.

Pertanto il legislatore, con l'evidente finalità di favorire un più puntuale rispetto del termine normativamente fissato, ha anche previsto, con l'introduzione del comma 2 bis per effetto dell'emanazione della legge n. 213 del 2012, che il mancato rispetto del termine determina l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2 del Tuel.

La medesima criticità era già stata accertata, con la deliberazione n.164/2013/PRSP di questa Sezione, con riferimento al mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio di previsione 2012.

2. In riferimento al secondo rilievo viene in considerazione la presenza, per l'esercizio finanziario 2012, di un risultato di amministrazione negativo che pone in evidenza un disavanzo pari ad euro 1.238.446,68, determinato dall'esistenza di fondi vincolati per le spese correnti, per le spese in conto capitale e per la costituzione del fondo svalutazione crediti, in contrasto con i dati comunicati al Sirtel e con quelli comunicati dal collegio dei revisori con il questionario che attestavano la presenza di un avanzo di amministrazione pari ad euro 182.201,50.

La memoria presentata dall'ente ha sostanzialmente confermato i dati appena esposti giustificando il predetto risultato negativo in considerazione della necessità di ricostituire i

vincoli già evidenziati nei rendiconti 2010 e 2011 e, con riferimento all'esercizio 2012, per il fondo svalutazione crediti.

Si precisa inoltre che il risultato negativo trova altresì una spiegazione quale conseguenza dell'attività di revisione dei residui attivi sollecitata ripetutamente dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti con le deliberazioni relative agli esercizi finanziari precedenti.

Le giustificazioni addotte dall'ente non sono tali da escludere la rilevanza e la significatività, in termini critici, che si accompagna alla presenza di un disavanzo di amministrazione così consistente.

Peraltro, anche negli esercizi precedenti, l'ente ha esposto risultati negativi (2009 - 2.558.837,55 euro; 2010 -693.372,98 euro;) e anche in presenza di risultati positivi, come avvenuto nell'esercizio 2011, si è sottolineata l'apparente positività del risultato conseguito dal momento che l'ente comunque conservava un consistente ammontare di residui attivi vetusti che influivano sul valore formalmente evidenziato (delibera n.164/2013/PRSP).

3. Il terzo rilievo conferma la criticità già emersa in sede di esame del rendiconto 2011, con la delibera appena richiamata, in riferimento alla presenza del costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria con la presenza, a fine esercizio, di rilevanti scoperture.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, come già ripetutamente rammentato nelle deliberazioni riferite agli esercizi precedenti, non può di certo costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente.

Tale interpretazione viene da ultimo confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale che ha espressamente ricordato, in considerazione dei vincoli espressi con l'articolo 119, sesto comma della Costituzione, che si ricollegano a principi espressi in sede europea, la necessità che l'Istituto dell'anticipazione di cassa sia di breve durata, sia rapportata a limiti precisi e comunque non deve tradursi in una violazione dei principi posti dalla predetta norma costituzionale (Corte Costituzionale 188/2014).

Nell'esercizio precedente veniva attestato uno scoperto a fine esercizio per euro 669.836,00 mentre, nell'esercizio 2012, il valore delle anticipazioni non restituite è uguale a 691.302,00 euro con un utilizzo di tale strumento, come già rilevato, costante e continuo nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

4. Il quarto rilievo pone in evidenza la criticità connessa alla scarsa capacità di riscossione dei tributi e, al tempo stesso, la presenza di un rilevante ammontare di residui attivi riferiti ai titoli I e III dell'entrata.

In particolare appare quasi inesistente l'attività di riscossione correlata al recupero dell'evasione tributaria così come quella relativa alle sanzioni per le violazioni del codice della strada e tale criticità non trova giustificazione nelle ragioni esposte dall'ente.

La situazione di crisi economica non può rappresentare una giustificazione in quanto la stessa colpisce in misura generalizzata gli enti locali siciliani e pertanto richiede l'adozione di misure realmente efficaci attraverso il potenziamento degli uffici interessati e la ricerca, nei confronti dei contribuenti, di agevolare, per quanto possibile, l'adempimento degli obblighi tributari.

La mancata riscossione dei tributi si traduce nell'incremento sovradimensionato dei residui attivi, come ripetutamente sottolineato da questa Sezione nelle deliberazioni rese in sede di esame dei rendiconti per gli ultimi esercizi finanziari.

Le assicurazioni contenute nella memoria difensiva dell'ente non appaiono decisive per superare il dubbio sulla concreta esigibilità di residui attivi riferiti ad esercizi finanziari antecedenti al 2008 e ciò determina il concreto rischio della conservazione di poste attive prive della necessaria concretezza ed attendibilità in grado di influenzare il risultato di amministrazione esposto.

Si dà atto comunque dell'esistenza del fondo svalutazione crediti che, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 della legge n. 135 del 2012, pone un vincolo su una somma pari al 25% dei residui attivi riferiti ai titoli I e III aventi un'anzianità superiore ai cinque anni.

5. In riferimento al quinto rilievo viene in considerazione la situazione debitoria dell'ente in considerazione della consistenza dei debiti riconosciuti nel corso dell'esercizio finanziario in esame (euro 715.086,41), della presenza, al 31 dicembre 2012, di euro 5.195.000,00 di debiti di parte corrente, dell'esistenza di debiti verso la società AGT pari ad euro 611.755,96, di euro 691.302,00 relativi ad anticipazioni non restituite a fine esercizio ed infine dalla presenza di un consistente ammontare di residui passivi relativi al titolo I, che superano in percentuale l'85% in rapporto alla spesa corrente, denotando l'incapacità dell'ente di avere la necessaria liquidità per fare fronte alle spese connesse all'ordinaria gestione.

Tale carenza di liquidità giustifica analogamente la presenza di un rilevante numero di procedure esecutive azionate nei confronti dell'ente dai creditori rimasti insoddisfatti e costretti ad intraprendere specifiche azioni in sede giurisdizionale per ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese.

La memoria difensiva prodotta dall'ente consente di apprezzare solo alcuni miglioramenti sulla base dei quali i debiti di parte corrente e quelli verso la società AGT, grazie alle risorse rese disponibili dal decreto legge n. 35 del 2013 ed ai nuovi introiti relativi ai tributi propri incrementati per effetto dell'innalzamento delle aliquote, risulterebbero ormai quasi integralmente soddisfatti.

6. Con riguardo al sesto rilievo la criticità evidenziata, ovvero la mancata adozione di misure funzionali al rispetto della necessaria tempestività dei pagamenti verso i creditori dell'ente, conferma quanto evidenziato con il precedente rilievo in ordine alle difficoltà connesse alla mancanza della necessaria liquidità al fine di consentire il rispetto degli impegni e delle normali scadenze nei rapporti con i terzi.

Il rispetto della previsione normativa contenuta nell'articolo 9 della legge n. 102 del 2009 costituisce diretta espressione dei principi già fissati in sede europea al fine di consentire il celere adempimento degli obblighi posti a carico dei soggetti pubblici senza creare pregiudizio ai terzi creditori.

7. Il settimo rilievo, come già evidenziato in sede di controllo sul rendiconto per l'esercizio 2011, rileva la criticità che si accompagna al mancato rispetto dell'articolo 168 del Tuel e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punto 25 con riguardo al corretto utilizzo dei capitoli relativi ai servizi conto terzi.

La corretta imputazione di singole voci a titolo di entrate o di spese si ricollega al rispetto delle specifiche ipotesi descritte normativamente nelle quali si riscontra, quale comune denominatore, l'assenza di interesse per l'ente.

La non corretta imputazione di alcune voci inserite tra i servizi conto terzi si evince con chiarezza anche sulla base degli ultimi indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2014 nella quale si dice che le partite di giro si caratterizzano per la neutralità finanziaria e per il fatto che sono gestite in nome e per conto di altri soggetti ed in ogni caso risultano estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente interessato.

Si ribadisce infine che la non corretta allocazione di alcune poste contabili tra le partite di giro produce l'effetto di rendere una rappresentazione del bilancio dell'ente non attendibile con la conseguente alterazione dei dati necessari alla verifica del rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica.

8. Con riguardo all'ottavo rilievo si prende atto di quanto dedotto dall'ente e in considerazione dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 51 del 2011, si ritiene che le somme relative ai compensi destinati all'avvocatura interna come anche quelle destinate a remunerare l'attività di progettazione siano da considerare escluse dai limiti posti dall'articolo 9, comma 2 bis del decreto legge n. 78 del 2010.

9. Infine, con riferimento all'ultimo rilievo relativo allo squilibrio tra entrate e spese di carattere non ripetitivo deve osservarsi che le deduzioni fornite dall'ente non sono in grado di giustificare il rilievo dal momento che le risorse correlate agli oneri di urbanizzazione non possono certamente, pur se attestate su valori sostanzialmente stabili negli ultimi esercizi, considerarsi di carattere non straordinario cosicché il finanziamento con tali entrate di spese aventi il carattere della ripetitività espone l'ente al rischio, per gli esercizi futuri, di una incapacità di rinvenire la necessaria copertura finanziaria per tali spese che, per la gran parte, presentano il carattere della incompressibilità.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento sopra indicati ai n.1,2,3,4,5,6,7 e 9.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Aci Castello (CT).

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive adottate dall'organo consiliare entro il termine di sessanta giorni (art. 148 bis, comma 3 TUEL) ai fini della relativa verifica prevista dalla norma.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2014.

L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE
(Maurizio Graffeo)

Depositato in segreteria il 24 U.I. 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alamia)